



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato
Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa*

Prot. 15447 del 28 settembre 2016

Ai Signori Dirigenti
delle Sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato

Al Signor Segretario Generale
del C.G.A.R.S.

Ai Signori Segretari Generali
dei Tribunali amministrativi
regionali e delle Sezioni staccate

p.c. Ai Signori Presidenti di Sezione
del Consiglio di Stato

Al Signor Presidente del C.G.A.R.S.

Ai Signori Presidenti dei Tribunali
Amministrativi Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Sperimentazione massiva del PAT.

1. Premessa.

Come è noto, il 10 ottobre 2016 sarà avviato, in via sperimentale, il Processo amministrativo telematico (PAT).

La sperimentazione, che cesserà il 30 novembre 2016, coinvolgerà il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia e tutti i Tribunali amministrativi regionali.

Dunque, per i ricorsi introitati dal 10 ottobre 2016 è fatto obbligo agli avvocati di provvedere al deposito anche telematico degli atti e degli scritti difensivi depositati con modalità cartacea.

Naturalmente, entrando in vigore il PAT solo dal 1° gennaio 2017, solo il deposito cartaceo avrà validità giuridica, con la duplice conseguenza che: a) agli effetti della tempestività del deposito e della fissazione delle udienze pubbliche e camerali occorre fare

riferimento solo al deposito cartaceo; b) il mancato deposito telematico degli atti e degli scritti di parte non è ostativo alla trattazione della causa.

2. Deposito del ricorso.

Peraltro, al fine di consentire il deposito del ricorso sia in formato cartaceo che digitale, occorre seguire un accorgimento tecnico, per evitare una duplicazione di numero di registro ricorsi, uno legato al deposito cartaceo l'altro a quello digitale.

L'avvocato depositerà per primo il ricorso in formato cartaceo. Tale protocollo viene attribuito automaticamente dal sistema al momento della registrazione del deposito del ricorso fra i documenti *ante causam*. Successivamente al deposito in formato digitale, al ricorso depositato in cartaceo verrà assegnato il numero R.G. ricorso che il sistema ha attribuito al deposito informatico.

L'ufficio ricevimento ricorsi dovrà stampare la cartellina e provvedere alla formazione del fascicolo cartaceo – che, si ribadisce, è l'unico che ha validità legale - registrando manualmente nei campi appositamente creati la data del deposito cartaceo e il protocollo Agid.

Da segnalare, inoltre, che sul Portale Avvocato la visualizzazione dei dati relativi alla data di deposito del ricorso cartaceo e al protocollo Agid sarà disponibile: 1) nell'elenco dei ricorsi depositati; 2) nel dettaglio fascicolo relativo ai ricorsi patrocinati e riporterà le informazioni sugli estremi del deposito cartaceo insieme a quelle sulla data di deposito. Queste informazioni resteranno disponibili anche dopo la sperimentazione, per tenere traccia dell'effettiva data di deposito del ricorso.

2.1. Omesso invio digitale del ricorso.

Peraltro, pur essendo la sperimentazione massiva obbligatoria, non prevedendosi alcuna sanzione nel caso di mancato deposito telematico degli atti e degli scritti difensivi, potrebbe accadere che gli avvocati depositino solo in formato cartaceo.

Per questo, quale misura organizzativa del tutto residuale - al fine di non incentivare indirettamente il mancato deposito telematico - si ritiene di dover attendere massimo due giorni dal deposito cartaceo, decorsi i quali, anche in mancanza del deposito telematico, si provvederà ad attribuire un numero di RG ricorsi con le ordinarie modalità.

Il numero va attribuito anche prima del decorso di due giorni su disposizione del Presidente o del magistrato delegato, in esito ad esplicita e motivata richiesta scritta dell'avvocato che rappresenta l'urgenza di ottenere un decreto monocratico cautelare e l'impossibilità di adempiere immediatamente ad deposito telematico. In tal caso l'avvocato non dovrà più inviare il modulo deposito ricorsi, ma provvedere a trasmettere gli atti e documenti in formato digitale con le modalità attualmente vigenti; il sistema, come già avviene oggi, provvederà a inviare automaticamente la richiesta di deposito atti digitale.

3. Deposito degli atti e degli scritti difensivi successivi al ricorso.

Anche per il deposito successivo a quello dell'atto introduttivo del giudizio, il deposito cartaceo deve precedere quello telematico. Per quest'ultimo verrà utilizzato il "modulo atti".

A differenza di quanto avviene oggi, tanto all'atto depositato in modalità cartacea, quanto all'atto depositato in modalità telematica mediante il modulo deposito atti, il sistema attribuirà automaticamente un numero di protocollo. Lo stesso atto sarà dunque registrato nel sistema due volte, ma l'atto in modalità cartacea sarà sempre riconoscibile in quanto manterrà il formato "c".

4.Conclusioni.

Il sistema che andrà in sperimentazione il 10 ottobre è stato completato con alcune funzioni, quali la firma digitale dei verbali, e conterrà le modifiche correttive che saranno specificate nella documentazione PAT consultabile dal Portale.

Per eventuali problematiche connesse alla sperimentazione dovrà essere utilizzato l'indirizzo e-mail attualmente in uso per le segnalazioni all'help-desk, che rimane unico e raggiungibile, come oggi, anche via telefonica. Nelle e-mail dovrà essere indicato nell'oggetto "Segnalazione Sperimentazione".

Pur consapevole della complessità di questa fase di sperimentazione sono convinto che anche in questa circostanza il personale della Giustizia amministrativa non farà mancare il suo apporto costruttivo al fine di assicurare la regolare entrata in funzione del PAT il 1° gennaio 2017.

Colgo l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.